



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASTI

Il Presidente

Oggetto: Fissazione delle udienze dopo la sospensione disposta con decreto in data 9.3.2020 in attuazione delle norme di prevenzione del contagio da corona virus.

Visto l'art. 83 del D.L. n. 18/2020 convertito con l. n. 27/2020 e successive modificazioni, che prevede tre modalità di svolgimento delle udienze, dopo la sospensione prorogata fino all'11.5.2020, nella salvaguardia delle esigenze di tutela della salute pubblica e di prevenzione del contagio da corona virus:

a - mediante collegamenti da remoto, ai sensi del comma 7, lett. f), tramite gli applicativi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e finanze e disponendo che comunque lo svolgimento dell'udienza debba avvenire con la presenza del collegio nell'ufficio giudiziario;

b - con le modalità previste dal comma 7, lettera h), ossia mediante trattazione scritta per le udienze camerali ex art. 33 d.lgs. n. 546/1992 che non richiedono la presenza dei difensori e delle parti nonché per quelle, originariamente iscritte con istanza di discussione in pubblica udienza, in relazione alle quali i difensori abbiano rinunciato alla pubblica udienza;

c - con rito ordinario, ossia con trattazione in pubblica udienza e partecipazione delle parti, secondo le forme previste dal d. lgs. n. 546/1992;

Viste le indicazioni del Consiglio di Presidenza di cui alla deliberazione del 15/4/2020 coordinata con deliberazione dell'11/5/2020;

Visto il provvedimento organizzativo (prot. n. 2) del Presidente della Commissione Regionale del Piemonte;

Richiamato il proprio decreto depositato il 9.3.2020 che, in applicazione della normativa nazionale, ha disposto il rinvio di ufficio a data successiva al 31.5.2020 di tutte le udienze già fissate;

Ritenuto che è necessario provvedere alla rifissazione delle udienze a far data dal 1°giugno, tenendo conto delle richiamate linee guida e quindi distinguendo le attività da svolgersi fino al 31.7.2020 e quelle successive a tale data;

Evidenziato che non sono disponibili, fino alla data odierna, gli applicativi ministeriali per la celebrazione delle udienze od anche delle camere di consiglio da remoto e che del resto non tutti i componenti della Commissione dispongono di firma digitale;

PTM

Visto l'art.83 del D.L. n. 18/2020 convertito con l. n. 27/2020 e richiamate le linee guida di cui in premessa

dispone

A - Nel periodo 1° giugno - 31 luglio c.a., i presidenti di ciascun collegio fisseranno le udienze relative: 1) ai procedimenti cautelari; 2) ai giudizi in relazione ai quali le parti non abbiano formulato richiesta di trattazione in pubblica udienza; 3 - ai restanti giudizi sospesi, avvertendo le parti che, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione del decreto di fissazione ex art. 31 DPR n. 546/1992, hanno facoltà di rinunciare a tale istanza. Anche nei procedimenti cautelari le parti possono, nello stesso termine, rinunciare alla comparizione in udienza.

B – Nelle udienze di cui al punto che precede la trattazione delle controversie seguirà il rito di cui alla lettera b) della premessa (previsto dall'83 del D.L. n. 18/2020 convertito con l. n. 27/2020, lettera h, ossia mediante scambio telematico di note conclusive scritte da depositarsi almeno 10 giorni prima dell'udienza e di eventuali note di replica da depositarsi almeno tre giorni prima), salvo che per i procedimenti cautelari in relazione ai quali le parti non abbiano espresso rinuncia alla comparizione (che si svolgeranno con le parti) e per quelli di merito in cui non vi sia stata rinuncia alla pubblica udienza (che saranno rinviati di ufficio a data successiva all'emergenza).

C – In alternativa al rito di cui al punto che precede, la trattazione avverrà nelle forme di cui alla lettera a) della premessa (ossia da remoto ex art. 83, lettera f) ove le parti abbiano formulato istanza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto ex art. 31 DPR n. 546/1992, sempre che nel frattempo siano resi disponibili gli applicativi ministeriali di videoconferenza;

D – Per i ricorsi di recente assegnazione, salvo che non contengano istanze cautelari, e per i giudizi in cui è necessaria la comparizione delle parti (non essendo intervenuta rinuncia), le udienze saranno fissate a partire dal 10.10.2020, presumibilmente dopo la fine dell'emergenza sanitaria e la trattazione avverrà secondo il rito di cui alla lettera c) della premessa (ossia secondo le forme ordinarie previste dal DPR n. 546/1992);

E – Le date di udienza saranno individuate secondo calendario, curando che non sia fissata più di una sola udienza in ciascun giorno e che nel ruolo siano inseriti massimo 4 controversie;

F – Per le udienze cautelari in cui non sia intervenuta rinuncia delle parti a presenziare, sarà cura della Segreteria fare in modo che possano accedere nei locali della Commissione soltanto le parti di una causa per volta, secondo ruolo di udienza che preveda lo scaglionamento ad orari differenziati;

G – Rimangono ferme le prescrizioni in materia di prevenzione igienico-sanitaria, di cui ai Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e a quelli del Governatore della Regione Piemonte.

Si comunichi al Consiglio di Presidenza, al Presidente della Commissione Tributaria Regionale, a tutti i giudici della Commissione, all'Agenzia delle Entrate, a tutti gli Ordini e Collegi Professionali interessati.

Torino, Asti 14.5.2020

Il Presidente
(dr. Francesco Donato)